



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 45/2025

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, in conseguenza delle ulteriori e eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

VISTA	la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
VISTO	il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;
VISTO	il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, che ha introdotto modifiche e integrazioni al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito;
VISTI	il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, modificato, da ultimo, dall'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;
VISTE	le ordinanze n. 1/2023, n. 2/2023 e n. 3/2023 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;
VISTA	l'ordinanza n. 30/2024 in data 18 luglio 2024, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, alla luce delle dimissioni rassegnate dal Presidente della regione Emilia-Romagna a seguito dell'elezione al Parlamento europeo, dispone la nomina della Vicepresidente della regione Emilia-Romagna, a sub-commissario per la ricostruzione;
TENUTO CONTO	di quanto previsto al punto 3 delle citate ordinanze n. 1/2023, n. 2/2023, n. 3/2023 in data 31 luglio 2023 e dell'ordinanza n. 30/2024 in data 18 luglio 2024, in merito alle attribuzioni dei sub-commissari, che coadiuvano il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 20-ter, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025,

n. 65, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'articolo 20-*novies*, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorità da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario;

VISTE

le ordinanze n. 6/2023 in data 25 agosto 2023, n. 19 in data 12 gennaio 2024 e n. 28 in data 15 luglio 2024 con le quali il Commissario straordinario provvede al finanziamento di interventi da eseguire nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e caratterizzati dal requisito della somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., così come richiamato dall'articolo 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100;

VISTO

l'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e 20-*octies*, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

VISTA

l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

VISTA

l'ordinanza n. 12/2023 in data 26 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 06 novembre 2023, foglio n. 2862, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori delle regioni Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

VISTA

l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

VISTA	l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
VISTA	l'ordinanza n. 16/2023 in data 7 dicembre 2023, con la quale si disciplinano le modalità di finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico;
VISTA	l'ordinanza n. 17/2024 in data 9 gennaio 2024, che disciplina le modalità per la più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento e l'attuazione dei lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani;
VISTA	l'ordinanza n. 24/2024 in data 19 aprile 2024, con la quale si disciplinano le modalità di finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive;
VISTA	l'ordinanza n. 33/2024 in data 1 ottobre 2024, che autorizza il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 e opportune rimodulazioni, in termini di importo complessivo dell'opera, di interventi già compresi nelle ordinanze 8, 12, 13 e 15/2023;
VISTA	l'ordinanza n. 35/2024 in data 1 ottobre 2024, che disciplina le modalità mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1a per le più urgenti necessità, segnalate dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico, e di cui, agli elenchi degli interventi segnalati dalle citate regioni e regolamentati dalle ordinanze commissariali n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, n.12/2023 in data 26 ottobre 2023, n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, n. 15/2023 in data 16 novembre 2023 e n. 33/2024 in data 9 settembre 2024;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, in sostituzione del Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo;
VISTE	le ordinanze n. 40/2025, n. 41/2025 e n. 42/2025 in data 14 febbraio 2025, con le quali il Commissario straordinario, prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in qualità di sub-commissari per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° pag. 3 di 3 giugno 2023, n.

61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, operino in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attività che riguardano il territorio delle rispettive regioni, assicurando la prosecuzione delle attività poste in essere ai sensi delle ordinanze commissariali n. 1, 2 e 3 del 31 luglio 2023;

VISTA	l'Ordinanza n. 43/2025 in data 18 febbraio 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 6 marzo 2025, foglio n. 599, con la quale sono state approvate le rimodulazioni ed il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessità delle regioni Toscana e Marche;
VISTO	il decreto legge 7 maggio 2025, n. 65 afferente le ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile;
PRESO ATTO	della nota della regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 2024, con la quale è stato segnalato il quadro esigenziale relativo ad ulteriori interventi urgenti da attuare con priorità sul territorio regionale;
CONSIDERATA	la nota in data 27 dicembre 2024 prot. PCM AKW67R5 REG2024 0005574, con la quale, il Commissario straordinario ha sottoposto all'intesa l'ordinanza recante il <i>“Piano delle ulteriori urgenze, parte integrale del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n.100, da attuare nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche”</i> (cosiddetta ordinanza ter);
PRESO ATTO	della nota della regione Emilia-Romagna del 2 aprile 2025, con la quale è stato segnalato il quadro esigenziale modificato e relativo bilancio finanziario afferente ulteriori interventi urgenti da attuare con priorità sul territorio regionale;
CONSIDERATO	che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
CONSIDERATO	che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
RAVVISATA	la complessità del programma generale dei prefati interventi e la necessità di disciplinare l'implementazione di misure strutturali, per la messa in sicurezza da frane o riduzione del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane, in armonia con le misure incentrate sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione dei rischi emergenti;

TENUTO CONTO	della necessità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, attribuisce al Commissario straordinario, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici, prevedendo opportune e circoscritte misure di semplificazione, affinché gli interventi individuati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, possano essere realizzati, in ragione dell'urgenza, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione;
TENUTO CONTO	del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
SENTITO	il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
SENTITO	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
SENTITA	l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
ACQUISITA	l'intesa della Regione Emilia-Romagna con le note prot. 0337415.U in data 2 aprile 2025 e prot. 0508526.U in data 22 maggio 2025.

DISPONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina i seguenti ambiti di intervento:
 - a. riconduzione degli interventi urgenti (avviati o conclusi), disciplinati dalle ordinanze n. 8 e n. 15 del 2023, come elencati nell'Allegato "A", alle procedure di somma urgenza di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.. Tali interventi non comportano nuovi o maggiori oneri a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 20-*quinqüies*, comma 4 e 4bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;
 - b. stralcio di interventi ricompresi nelle ordinanze n. 6 e n. 13 del 2023, n. 19, n. 28 e n. 33 del 2024, come elencati negli Allegati "B1" e "B2", a seguito delle verifiche condotte in ordine alla sussistenza dei presupposti per la copertura finanziaria degli stessi. Il volume delle risorse degli interventi di cui ai citati Allegati "B1" e "B2" è complessivamente pari a 36.736.576,78 € (trentaseimilionisettecentotrentaseimilacinquecentosettantasei/78);
 - c. rimodulazione degli interventi di cui agli Allegati "C1" e "C2", già ricompresi rispettivamente nelle ordinanze n. 6 del 2023 e n. 19 del 2024 e n. 13, n. 15, n. 16 del 2023 e n. 17, n. 24 e n. 33 del 2024. Tale rimodulazione recepisce le istanze avanzate dai soggetti attuatori in merito ad esigenze sopravvenute, discendenti da varianti progettuali o da modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione delle opere e determina un maggiore onere complessivo pari a 8.909.093,95 (ottomilioninovecentonovemilantatetre/75) euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20-*quinqüies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;
 - d. definizione di ulteriori interventi eseguiti con procedura di somma urgenza, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., nonché di ulteriori interventi urgenti per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione di infrastrutture viarie danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023, come elencati rispettivamente nell'Allegato "D1" e "D2". Detto quadro esigenziale ammonta complessivamente a 82.897.622,06 (ottantaduemilioniottoctonovantasettemilaseicentoventidue/06) euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20-*quinqüies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;

- e. ricognizione delle minori esigenze rilevate a seguito del consolidamento del dato di spesa inerente a interventi eseguiti con procedure di somma urgenza, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., nonché a interventi urgenti per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione di infrastrutture viarie, rispettivamente elencati negli Allegati "E1" e "E2". Il volume delle minori esigenze accertate è complessivamente pari a 1.044.360,97 (unmilionequarantaquattromilatrecentosessanta/97), con riferimento agli interventi di cui all'Allegato "E1" pari a 986.677,84 (novecentottantaseimilaseicentosestasette/84) euro e all'Allegato "E2" pari a 57.683,13 (cinquantasettemilaseicentottantatre/13) euro.
2. I citati allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Articolo 2

(Principi generali e tipologia degli interventi)

1. Gli interventi di cui ai richiamati allegati:
 - a. presentano il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
 - b. rispondono al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.
2. Detti interventi potranno successivamente essere rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato, di cui al successivo articolo 5, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del quadro economico degli interventi dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il piano degli interventi integrati o rimodulati sarà allegato a una specifica ordinanza commissariale e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente nel sito istituzionale del Commissario straordinario.

Articolo 3

(Deroghe)

1. Fatto salvo per gli interventi in somma urgenza, si conferma il regime derogatorio già autorizzato nell'ordinanza n. 13 del 2023, in relazione agli interventi di ripristino dei danni alle infrastrutture viarie, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle misure previste e la tutela della pubblica e privata incolumità.

Articolo 4

(Soggetti attuatori)

1. I soggetti attuatori, individuati dai sub-commissari regionali, sono indicati in corrispondenza degli interventi negli elenchi allegati alla presente ordinanza.
2. In osservanza all'articolo 5 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, i soggetti attuatori sono rappresentati dagli enti (regioni, province, enti locali ecc.) o da altri organismi di diritto pubblico, enti pubblici economici, società partecipate a controllo pubblico per i quali il Commissario straordinario provvede alla stipula di accordi al fine di procedere all'attribuzioni delle funzioni attuative.
3. I soggetti attuatori sono responsabili della realizzazione degli interventi a loro affidati, assicurando il rispetto delle tempistiche, delle modalità esecutive e delle disposizioni tecniche e amministrative previste. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi, i soggetti attuatori operano nel rispetto del regime derogatorio già stabilito nelle ordinanze commissariali di riferimento, fermo restando l'obbligo di conformarsi ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia.

4. Nella considerazione dell'urgenza di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si avvalgono del quadro derogatorio:
 - a. delle ordinanze già emanate, per la realizzazione degli interventi con quadro economico rimodulato, di cui al precedente articolo 1, lettera c);
 - b. dell'ordinanza n. 13 del 2023, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, lettera d).

Articolo 5

(Procedura per l'erogazione dei fondi, modalità di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti nonché controlli e verifiche)

1. Le modalità per l'erogazione, ai soggetti attuatori, dei finanziamenti relativi agli interventi di cui agli Allegati "A", "C1", "C2", "D1" e "D2", nonché le attività di controllo e verifica sul rispetto dei presupposti di legge, trovano completa disciplina:
 - a. negli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 6/2023, segnatamente agli interventi da eseguire o eseguiti con procedura di somma urgenza, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e s.m.i.;
 - b. nelle procedure definite nelle rispettive ordinanze di riferimento, segnatamente agli interventi urgenti.
2. Quanto riportato all'articolo 2, comma 2, lettera d) dell'ordinanza n. 6/2023, si interpreta nel senso che il Commissario straordinario non provvede ad erogare alcun finanziamento qualora gli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti, ovvero da ricevere, dai soggetti attuatori coprano l'intero quadro economico dell'intervento di somma urgenza.

Articolo 6

(Emendamenti a ordinanze commissariali già emanate)

1. Al fine di garantire l'efficacia e la coerenza delle misure adottate nell'ambito del processo di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati dagli eventi alluvionali, si dispongono le seguenti modifiche alle ordinanze commissariali già emanate:
 - a. ordinanza n. 17, articolo 11, ai commi 2 e 4, la data "30 giugno 2024" è sostituita dalla seguente "31 dicembre 2025", al comma 4, la data "15 febbraio 2024" è sostituita dalla seguente "31 ottobre 2025";
 - b. ordinanza n. 22, articolo 6, l'estensione temporale del mandato del Gruppo di Lavoro (GdL) "fino al 30 giugno 2024" è così sostituita, "fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure strutturali e non strutturali prioritarizzate e individuate nel Piano Speciale di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65".
2. Le modifiche disposte al comma 1 non comportano maggiori oneri finanziari sulle risorse pubbliche disponibili e si applicano con effetto immediato.
3. Le disposizioni delle ordinanze precedenti non modificate dal presente articolo restano valide ed efficaci.

Articolo 7

(Deroga all'obbligo di utilizzo del Building Information Modeling, BIM)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti è sospeso per la durata dello stato di emergenza, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.

2. La presente deroga si applica esclusivamente agli interventi compresi alle ordinanze del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna.
3. Al termine dello stato di emergenza, le disposizioni dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., riprenderanno piena efficacia senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Articolo 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza pari a complessivi euro 54.025.778,26 (cinquantaquattromilioniventicinquemilasettecentosettantotto/26) nell'EF 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65.

Articolo 9

(Efficacia e obblighi di pubblicità)

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Roma, _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabrizio Curcio

ALLEGATI:

- **Allegato “A”** Elenco degli interventi disciplinati nelle ordinanze commissariali n. 8 e n. 15 del 2023 e ricondotti sotto l’ambito applicativo della presente ordinanza, in coerenza con le procedure di somma urgenza adottate e a saldo invariato nella contabilità speciale;
- **Allegato “B1” e “B2”** Elenco degli interventi oggetto di stralcio dalle precedenti ordinanze commissariali e indicazione delle risorse riaccertate e reintegrate nella disponibilità del Commissario straordinario;
- **Allegato “C1” e “C2”** Elenco degli interventi rimodulati per esigenze tecniche sopravvenute e varianti in corso d’opera, con dettaglio degli aggiustamenti finanziari richiesti e approvati;
- **Allegato “D1”** Riepilogo degli ulteriori interventi eseguiti con procedura di somma urgenza, di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- **Allegato “D2”** Riepilogo degli ulteriori interventi urgenti per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione di infrastrutture viarie danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023;
- **Allegato “E1”** Elenco degli interventi eseguiti con procedura di somma urgenza, con indicazione dell’onere consolidato di spesa e del relativo minor onere a valere sulle risorse di cui all’articolo 20-*quinqies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;
- **Allegato “E2”** Elenco degli interventi urgenti già ricompresi in ordinanze emanate, con indicazione dell’onere consolidato di spesa e del relativo minor onere a valere sulle risorse di cui all’articolo 20-*quinqies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65.